

Il professionista "protetto" è escluso da IRAP solo se privo di organizzazione

Secondo la Cassazione, l'iscrizione ad un Albo professionale non basta per negare l'assoggettamento ad imposta

/ Luca FORNERO

Con l'ordinanza n. 19124, depositata ieri, 6 settembre 2010, la Suprema Corte conferma la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto il **diritto del contribuente** (nel caso di specie, avvocato) al **rimborso** dell'IRAP per la **carenza** del presupposto **oggettivo** d'imposta (vale a dire, per l'**insussistenza** di un'autonoma organizzazione).

Infatti, nello svolgimento dell'attività, il professionista spende "solo la **propria opera**", non sostenendo **spese** per il **personale** e possedendo beni strumentali di **modico valore** (fax, computer e autovettura).

La pronuncia **ribadisce** l'**orientamento** ormai **consolidato** della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'esercizio di un'attività professionale protetta, per cui è richiesta l'iscrizione ad apposito Albo (es. dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati, notai), **non è** di per sé **sufficiente** a negare la sussistenza di un'autonoma organizzazione in capo al contribuente e ad escluderlo, in tal modo, dal versamento dell'IRAP (in questo senso si vedano, tra le altre, Cass. 16 febbraio 2007 n. 3672, 3675 e 3676; Cass. 16 ottobre 2009 n. 21989; Cass. 17 marzo 2010 n. 6466 e Cass. 12 marzo 2010 n. 6068).

Anche in capo al professionista "protetto", occorre quindi accertare, **caso per caso**, l'eventuale **utilizzo**, nello svolgimento dell'attività, di **beni strumentali** o **lavoro altrui**, nonché la loro rilevanza, secondo le ordinarie modalità (sul punto, si veda "Professionisti alla prova dell'autonoma organizzazione" del 16 aprile 2010).

Emblematica, in questo senso, la sentenza 3675/2007 (espressamente citata anche dalla circ. Agenzia delle Entrate 13 giugno 2008 n. 45), con la quale la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale, favorevole al contribuente e impugnata dall'Agenzia delle Entrate, viene cassata e rinviata alla stessa Commissione Tributaria, affinché accerti la **sussistenza**, o meno, dei citati **elementi organizzativi** in capo al professionista (dai giudici di merito **escluso** dall'ambito applicativo dell'imposta per il solo fatto di essere iscritto all'Albo degli avvocati).

In effetti, in passato, **alcune Commissioni** Tributarie (C.T.

Prov. Bologna 22 maggio 2003 n. 421; C.T. Prov. Alessandria 12 dicembre 2001 n. 229; C.T. Prov. Trento 2 ottobre 2001 n. 101; C.T. Prov. Piacenza 11 ottobre 2001 n. 49; C.T. Reg. Lombardia 27 gennaio 2004 n. 9; C.T. Reg. Toscana 5 febbraio 2003 n. 15; C.T. Reg. Emilia Romagna 11 febbraio 2003 n. 11/35/03; C.T. Reg. Emilia Romagna 10 dicembre 2002 n. 320) avevano ritenuto che, qualora l'attività **non** potesse **svolgersi in assenza** del **titolare**, come nell'ipotesi di professioni protette, **nessun rilievo** avrebbe dovuto assumere l'**organizzazione** della quale questi si avvale.

Disattesa la posizione di alcune sentenze di merito

Secondo tale filone interpretativo, quindi, neppure l'impiego di un elevato numero di dipendenti e di numerosi beni strumentali poteva determinare l'assoggettamento ad IRAP del professionista, posto che la **struttura organizzativa non** costituisce un **elemento essenziale** per lo svolgimento dell'attività. Sempre prima dell'intervento della Suprema Corte, in senso contrario si erano peraltro espresse C.T. Reg. Puglia 17 gennaio 2006 n. 146, C.T. Prov. Campobasso 3 maggio 2004 n. 49, C.T. Reg. Piemonte 19 gennaio 2004 n. 9/28/04, C.T. Reg. Valle d'Aosta 18 maggio 2003 n. 5 e C.T. Prov. Firenze 24 gennaio 2002 n. 9, secondo le quali occorre **privilegiare** la sussistenza, o meno, di **elementi di organizzazione**.

Infine, con specifico riferimento alla professione di **notaio**, si segnala la sentenza della Corte di Cassazione 20 luglio 2009 n. 16855, ad avviso della quale il ricorso **strutturale** all'attività di **dipendenti** e all'uso di **beni strumentali** configura un'**autonoma organizzazione** con conseguente assoggettamento ad IRAP del contribuente.

A **nulla** rileva il fatto che l'**esercizio** delle **pubbliche funzioni** attribuite dal legislatore al notaio di fatto **imponga**:

- il **collegamento telematico** con vari enti pubblici e banche dati;
- l'**utilizzo** di **personale** in grado di assicurare il lavoro di segreteria necessario al corretto svolgimento degli incarichi.